LA PENA DI MORTE NEL MONDO

GIANPIERO MAGNANI

La dichiarazione pubblica di Arnaldo Forlani a favore della reintroduzione della pena capitale con funzione dissuasiva verso una criminalità sempre più organizzata, e la diretta televisiva dell'esecuzione in Romania dei coniugi Ceausescu con tutte le sue ripercussioni politiche hanno riaperto anche in Italia il dibattito sulla pena di morte. Nessun argomento pro o contro, come sostiene Norberto Bobbio, è definitivo: entrambi i fronti fondano la propria posizione su una scommessa che ha come posta l'efficacia o l'inefficacia della pena capitale. Con la sola, ma decisiva, differenza che scommettere sulla sua inefficacia consente, in caso di dimostrato errore, un cambiamento di rotta

La pena di morte ha attirato di recente l'attenzione dell'opinione pubblica italiana, facendo riaprire un dibattito sulla sua possibile reintroduzione che era stato intrapreso dieci anni or sono, ma poi era stato abbandonato con la sconfitta del terrorismo interno. Al termine della campagna mondiale che Amnesty International ha lanciato lo scorso anno per l'abolizione della pena di morte nel mondo, due fatti hanno risvegliato il dibattito su tale questione: da un lato, la dichiarazione pubblica di Forlani a favore della reintroduzione della pena capitale con funzione dissuasiva nei confronti d'una criminalità sempre più organizzata e in particolare dell'«industria» dei sequestri di persona (nei suoi aspetti più efferati); dall'altro lato, la vicenda rumena, la condanna a morte e l'esecuzione «in diretta televisiva» di Nicolae Ceausescu e della moglie, la conseguente decisione del Fronte di salvezza nazionale d'abolire la pena di morte nel paese, con i successivi ripensamenti che tutti conosciamo.

Benché totalmente diverse fra loro per il contesto interno in cui sono state formulate, la dichiarazione di Forlani e i ripensamenti del Fronte rumeno hanno però un elemento psicologico comune: la convinzione che lo Stato politico, che pure detiene o dovrebbe detenere il monopolio della forza, non sia in grado di svolgere il suo dovere fino in fondo nel prevenire e nel reprimere le illegalità, quali che siano (dai rapitori che uccidono i loro ostaggi ai «terroristi» della *Securitate*), ma abbia bisogno d'un rinforzo, d'una pena che dissuada chi intende compiere azioni illegali dal proseguire nei suoi intenti; una pena dimostrativa, tanto intensa quanto irrimediabile, perché promette la morte a chi osa sfidare lo Stato politico, le sue leggi, l'ordine sociale.

Il dibattito sulla liceità o illiceità della pena di morte può forse sembrare di poco conto, se confrontato col quadro assai più vasto delle violazioni ai diritti umani fondamentali che quotidianamente vengono perpetrate un po' in tutto il mondo. Eppure, ci segnala Amnesty International, nel 1989 ancora 99 paesi hanno applicato la pena di morte; nei primi 11 mesi dell'anno, oltre 2.000 persone sono state eliminate in seguito a sentenze capitali: circa 1.300 in Iran, almeno 307 in Cina, 52 in Sudafrica, 16 negli Stati Uniti, un numero imprecisato in Iraq, mentre altre condanne sono state eseguite in altri paesi; dal 1979 a oggi, almeno 40.000 sentenze di morte sarebbero state eseguite in tutto il mondo. Il fenomeno, dunque, non è di poco conto: sono circa 120 i paesi che nel mondo prevedono la possibilità di condannare a morte propri detenuti e, secondo una ricerca compiuta da Amnesty International, risulta che in 100 di essi, negli ultimi 10 anni, sono state effettivamente eseguite delle sentenze capitali [1].

Il dibattito sulla pena di morte riveste dunque una sua attualità, che viene accresciuta di molto se pensiamo che sono solo 37 i paesi che, in tutto il mondo, hanno abolito la pena di morte per tutti i reati [2]; fra i 37 «abolizionisti»

[1] Amnesty International, *Manuale pena di morte*, settembre 1988. A seguito della campagna mondiale promossa da Amnesty International per l'abolizione della pena di morte, altre pubblicazioni sono state realizzate dal movimento internazionale sulla questione: in particolare, l'opuscolo *Quando lo Stato uccide*, Edizioni Amnesty International, Roma 1989, e il rapporto sulla pena di morte dallo stesso titolo edito lo scorso anno da Hoepli.

[2] Essi sono: Australia, Austria, Cambogia, Capo Verde, Colombia, Costa Rica, Danimarca, Ecuador, Finlandia, Francia, Haiti, Honduras, Isole Marshall, Isole Salomone, Islanda, Kiribati, Liechtenstein, Lussemburgo, Micronesia, Monaco, Nicaragua, Norvegia, Nuova Zelanda,

e i circa 120 «giustificazionisti», inoltre, troviamo un gruppo di 17 paesi, tra cui l'Italia, che hanno sì abolito la pena di morte per reati comuni compiuti in tempo di pace, ma la mantengono per circostanze eccezionali, quali quelle contemplate dalla legge militare in tempo di guerra.

Per quanto riguarda l'Italia, va dato atto che l'ultima esecuzione risale al 1945 e che comunque il nostro paese vanta il primato storico d'essere stato, sia pure non nel suo complesso, il primo «abolizionista»: la prima legge penale che abolì la pena di morte fu, infatti, la legge toscana del 1786; l'Italia unita abolì la pena capitale nel 1889 (codice penale Zanardelli), rimanendo sostanzialmente fedele alla posizione abolizionista, con l'unica eccezione del periodo fascista. Recentemente, il 3 agosto scorso, sono state approvate dalla Camera dei deputati tre risoluzioni in materia di pena di morte; nel corso del 1989, Amnesty International e il Coordinamento Non Uccidere hanno chiesto ai parlamentari italiani d'impegnarsi per l'abolizione totale della pena di morte dalle leggi interne e di premere affinché il nostro paese svolga un ruolo «abolizionista» in ambito internazionale.

Il dibattito sulla pena di morte, dal punto di vista storico-filosofico, è recente; Norberto Bobbio, uno tra i maggiori studiosi contemporanei del problema, notava che, se facessimo l'elenco dei filosofi «giustificazionisti» (favorevoli alla pena di morte) e lo comparassimo con quelli «abolizionisti» (contrari alla pena di morte), certamente i primi vincerebbero: erano pienamente favorevoli alla pena capitale Platone, Tommaso d'Aquino, Rousseau, Kant, Hegel; unici contrari, Beccaria (il maggior teorico dell'abolizionismo), Voltaire e, incredibile a dirsi, Robespierre [3]. Il dibattito sulla liceità e sull'opportunità della pena di morte comincia soltanto con l'Illuminismo, e principalmente per opera di Beccaria, mentre, dal punto di vista della giurisprudenza, è solo a partire dall'Ottocento che compaiono le prime leggi abolizioniste; da allora fino ad oggi, l'abolizione della pena di morte procede con fasi alterne, con momenti d'esplicita condanna preceduti o seguiti da altri di reintroduzione della pena.

Quali sono le ragioni che adducono i favorevoli e i contrari, al fine d'argomentare il mantenimento, l'introduzione o l'abolizione della pena capitale? Norberto Bobbio, dichiaratamente abolizionista, non nasconde che nessun argomento, pro o contro la pena, è definitivo: «tanto il mantenimento quanto l'abolizione sono fondati su una scommessa, in questo senso, che i fautori scommettono sulla sua efficacia, gli avversari scommettono sulla sua inefficacia». Ma c'è una differenza sostanziale, continua Bobbio, «fra la scommessa degli uni e quella degli altri: scommettere sull'efficacia porta a un risultato da cui non si può più tornare indietro qualora il dubbio sia risolto in senso contrario, mentre scommettere sull'inefficacia risparmiando una vita permette il cambiamento di rotta qualora la scoperta della verità conduca a mostrare l'errore della posizione assunta» [4].

> L'argomento pena di morte ha due facce: una giudiziale e una extragiudiziale. Mentre la seconda concerne gli omicidi politici governativi, giustificati in base a un pretestuoso "ius belli", il dibattito sulla prima rientra invece nel più vasto dibattito sul diritto alla vita

Quali sono, dunque, gli argomenti pro e contro la pena di morte? Innanzitutto, la diversa concezione che giustificazionisti e abolizionisti hanno dello Stato. Laddove esiste una concezione organica dello Stato (il tutto è prima delle parti, il «sistema» è più importante degli individui) la pena di morte sarà senz'altro contemplata dalla giurisprudenza interna del paese; così fu in Italia durante il fascismo, così è nei paesi che ancora mantengono l'ideologia marxista-leninista. La concezione organica produce l'immagine dello Stato sovrano «irresistibile», che ha diritto di vita e di morte sui suoi sudditi e cessa d'esser tale (sovrano) nel momento stesso in cui non può più esercitare il proprio potere «irresistibile» (*mors tua vita mea*).

La concezione organica è ben sintetizzata in un passo di Tommaso d'Aquino citato da Norberto Bobbio: «Ogni parte è ordinata al tutto come l'imperfetto al perfetto [...] noi vediamo a causa di ciò che se l'asportazione di un membro giova alla salute dell'intero corpo umano [...] è

Olanda, Panama, Filippine, Portogallo, Repubblica Democratica Tedesca, Repubblica Dominicana, Repubblica Federale Tedesca, San Marino, Svezia, Tuvalu, Uruguay, Vanuatu, Vaticano, Venezuela. Fonti: Amnesty International, *La peine de mort dans le monde*, Paris 1989, p. 94 (trad. it. *Quando lo Stato uccide*, Hoepli, Milano 1989) con gli aggiornamenti del «Death Penalty News», n. 12/1989, per quanto riguarda gli ultimi abolizionisti, Cambogia e Nuova Zelanda.

[3] Norberto Bobbio, *Contro la pena di morte*, Edizioni Amnesty International, Roma 1981, p. 3.

[4] Norberto Bobbio, *Il dibattito attuale sulla pena di morte*, in *La pena di morte nel mondo*, Marietti, Casale Monferrato 1983, p. 28.

lodevole e salutare sopprimerlo. Ora ogni persona considerata a parte si pone in rapporto alla comunità come la parte rispetto al tutto. Di conseguenza se un uomo costituisce un pericolo per la comunità [...] è lodevole e salutare metterlo a morte per salvare il bene comune» [5]. Questa concezione è stata applicata alla lettera anche in tempi recenti, come testimonia il seguente passo tratto da un libro di Amnesty International sugli omicidi politici governativi compiuti in Cambogia dai Khmer rossi: «...arrestare i "privi di valore", e cioè gli intellettuali, gli insegnanti e gli studenti che avessero superato la settima classe. Il paese doveva eliminarli. Era questa la decisione del Comitato centrale [...]. All'uccisione degli appartenenti a gruppi politici e sociali designati quali nemici della rivoluzione, s'è aggiunta l'esecuzione di diverse migliaia di individui adducendo come motivo infrazioni minori alla disciplina del lavoro. Spesso venivano puniti con la morte reati quali i rapporti sessuali illeciti, ogni forma di critica o sfida alle istituzioni ufficiali, la resistenza all'introduzione dei pasti in comune (dopo il 1977), e persino la semplice pigrizia» [6].

L'argomento «pena di morte» ha due facce: una giudiziale, ed è a questa che si riferiscono le duemila esecuzioni compiute nel corso del 1989; una extragiudiziale, di cui non sappiamo esattamente quantificare le vittime, anche se possiamo affermare con certezza che il loro numero è molto alto. La pena di morte extragiudiziale rientra nel contesto degli «omicidi politici governativi», eseguiti dagli squadroni della morte, dai servizi segreti, dalla polizia (per «legittima difesa») oppure compiuti in carcere (la mano misteriosa), in campi di concentramento o di lavoro, all'estero. Gli omicidi politici governativi, le esecuzioni extragiudiziali, di solito vengono compiute in gran segreto: la gente non deve sapere; e quando, per mutate circostanze politiche, l'opinione pubblica viene informata, s'invoca a giustificazione degli atti compiuti lo *ius belli,* si giustificano le uccisioni extragiudiziali «come se» fossero state compiute in un clima di guerra, vera o presunta. Si vedano in tal senso le passate rivolte degli ufficiali argentini contro il sistema democratico, deciso a fare piena luce sugli omicidi extragiudiziali compiuti dal precedente regime militare; o anche le giustificazioni addotte dai dittatori dei paesi dell'Est europeo e della Cina, pronti a scambiare le rivolte popolari per provocazioni dell'«imperialismo borghese». Nessuna di queste pseudo-giustificazioni può, peraltro, essere accettata in favore della pena di morte extragiudiziale: «c'è solo da condannarla come una infamia», come sostiene Bobbio.

Il dibattito sulla pena di morte giudiziale, invece, rientra nel più vasto dibattito sul diritto alla vita: «esso comprende, oltre il tema del diritto alla vita in senso stretto, ovvero il diritto a non essere uccisi, il diritto a nascere o a essere lasciati venire alla vita, il diritto a non essere lasciati morire e il diritto a essere mantenuti in vita o diritto alla sopravvivenza. Poiché non vi è diritto di un individuo senza il corrispondente dovere di un altro, e poiché ogni dovere presuppone una norma imperativa, il dibattito sulle quattro forme in cui si esplica il diritto alla vita rinvia al dibattito sul fondamento di validità ed eventualmente sui limiti del dovere di non uccidere, di non abortire (o di non procurare l'aborto), di soccorrere chi è in pericolo di vita, di offrire i mezzi minimi di sostentamento a chi ne è privo [...]. Il problema della pena di morte rientra nel dibattito generale sul diritto alla vita in senso stretto, e di conseguenza sul fondamento di validità ed eventualmente sui limiti della norma "non uccidere"», per ricorrere ancora una volta alla formulazione di Bobbio.

Il dibattito sull'illiceità della pena di morte comincia infatti quando a una concezione organicistica prevalente si contrappone una visione della società e dello Stato di tipo individualistico (Illuminismo e oltre); imperativo della concezione individuale (la società e lo Stato sono semplice somma di individui in rapporto reciproco) è la norma «non uccidere»: se l'individuo non è più il mezzo per un fine più grande di lui (lo Stato) ma è un fine in sé, non è più lecito sopprimerlo, quali che siano le ragioni per volerlo fare.

E' da notare che il maggior fautore dell'imperativo «l'uomo è fine di tutte le cose», e cioè Kant, era tuttavia favorevole alla pena di morte, che giustificava appellandosi alla cosiddetta «teoria retributiva» o del contrappasso: la pena di morte è giusta, chi uccide deve morire, occhio per occhio, ecc. A questa giustificazione del mantenimento o introduzione della pena capitale in un paese, gli abolizionisti contrappongono la cosiddetta «teoria preventiva», o del risultato politico: la pena di morte è inutile. L'argomento più forte della teoria preventiva, in favore dell'abolizione della pena capitale, è quello secondo cui non è tanto la severità della pena a costituire un deterrente valido contro la criminalità, quanto la certezza di essere puniti: «...che cosa contribuisce di più alla sconfitta del terrorismo e alla diminuzione dei sequestri di persona, l'aggravamento delle pene oppure un'azione più efficace nella lotta alla delinquenza? Potenti associazioni a delinquere, come la mafia, ottengono uno straordinario effetto di obbedienza alle loro leggi con la minaccia alla pena di morte (l'unica pena che conoscono) perché la probabilità di sfuggirvi per coloro che le trasgrediscono è minima», come scrive Bobbio nel saggio citato.

La teoria preventiva, argomento principale di Beccaria in favore dell'abolizione della pena di morte, conduce a una sostanziale «mitezza» o «dolcezza» delle pene. Ma, replica il giustificazionista, a volte lo Stato si trova in condizioni di necessità tali da essere in qualche modo costretto, per difendersi, per legittima difesa, a uccidere. Questa tesi viene controargomentata dagli abolizionisti con la teoria del «monopolio della forza»: lo Stato, anche in condizioni di necessità, dispone di pene alternative, può condannare all'ergastolo o ad altre pene detentive, senza dover necessariamente uccidere, ciò che vale per l'individuo (legittima difesa) non vale per il sistema (Stato politico).

V'è anche l'argomento collaterale secondo cui una pena estesa ha maggior forza intimidatrice d'una pena intensa: in questo senso, la detenzione a vita (ergastolo) ottiene risultati migliori della morte; ancora una volta, la pena di morte non è né utile né necessaria.

Per quanto riguarda la maggior o minor forza intimidatrice che possono avere ergastolo e pena di morte, va detto che nessun dato può essere proposto come definitivo; l'intimidazione gioca molto sul fattore psicologico, che è variabile da persona a persona e, nella stessa persona, da circostanza a circostanza: a volte può essere più persuasivo

[5] *Ibidem*, p. 17.
[6] Amnesty International, *Omicidi politici governativi*, 1983, p. 40.

(deterrente) l'ergastolo, a volte è tale la pena di morte. La dissuasione della pena sembra derivare più dalla sua certezza (teoria preventiva) che non dalla sua gravità (teoria retributiva).

Un ulteriore argomento addotto pro o contro la pena di morte è quello della finalità cui tende la pena stessa: recuperare o punire? Se il fine della pena è l'emenda, cioè il recupero del colpevole, è evidente che la pena di morte va senz'altro abolita, perché dopo la morte nessun recupero è più possibile; se invece il fine della pena è l'espiazione, cioè la punizione in quanto tale, è evidente che la pena di morte può (non necessariamente deve) essere giustificata a fianco di altre pene, prima fra tutte l'ergastolo.

V'è poi l'argomento dell'errore giudiziario, invocato dagli abolizionisti, al quale i giustificazionisti contrappongono quello del recidivo: «Se è accettabile – scrive Bobbio – la massima "meglio che un criminale si salvi piuttosto che un innocente perisca", che dire di quest'altra: "non importa che un innocente perisca, purché un criminale non si salvi"?».

Altro argomento contro la pena capitale è costituito dal principio secondo cui violenza chiama violenza: la violenza del ribelle provoca nuova violenza, e così via in una catena senza fine che va senz'altro spezzata; l'abolizione della pena di morte può essere un passo, anche consistente, nella rottura della catena della violenza.

Ma, a parte ciò, vi sono altre considerazioni che gli abolizionisti possono portare contro la pena di morte; come si vede, nessuna di esse è da considerarsi definitiva, e può essere controbattuta dai giustificazionisti con altri argomenti; resta comunque il fatto che, nonostante ciò, gli argomenti contro siano, alla fine, più numerosi e più incisivi (anche se non definitivi, nel senso di verità ultime) degli argomenti pro.

Nella Dichiarazione di Stoccolma del 1977, Amnesty International rammenta che «la pena capitale è punizione definitiva, crudele, disumana e degradante e viola il diritto alla vita», e fra gli argomenti in base ai quali essa ne chiede l'abolizione per tutti i paesi, ve ne sono due che ancora non abbiamo sottolineato, e che vale la pena riportare: «Il ricorso alla pena capitale è di frequente esercitato come mezzo di repressione nei confronti di gruppi all'opposizione, di settori emarginati di popolazione e per motivi razziali, etnici, religiosi»; inoltre «l'irrogazione della pena capitale è brutalizzante per tutti coloro che sono coinvolti nel processo» [7]. Scrive ancora Bobbio: «la condanna a morte in seguito a un procedimento non è più un omicidio per legittima difesa ma un omicidio legale, legalizzato, perpetrato a freddo, premeditato. Un omicidio che richiede degli esecutori, cioè persone autorizzate ad uccidere. Non per nulla l'esecutore della pena di morte, per quanto autorizzato ad uccidere, è sempre stato un personaggio infame».

C'è un ulteriore argomento, stavolta dei giustificazionisti, secondo i quali un criminale che abbia commesso reati gravissimi non meriterebbe d'esser mantenuto in carcere a vita dalla collettività, ma andrebbe senz'altro eliminato subito. A tale argomento risponde direttamente Amnesty

[7] Amnesty International, *Dichiarazione di Stoccolma*, in *La pena di morte nel mondo*, cit., p. 245.

Stiamo attraversando una fase favorevole all'abolizione della pena capitale: dal 1975 a oggi oltre venti paesi hanno abolito tale istituto e quindici di questi l'hanno fatto per tutti i reati sia civili che militari. Particolarmente grave però è la situazione negli Stati Uniti dopo che nel 1979 la Corte suprema ha ripristinato la pena di morte

International: «Uno studio del 1982 compiuto a New York calcolava il costo per il ripristino della pena di morte in quella città e concludeva che la spesa media del processo per la pena capitale e del primo grado d'appello veniva a costare al contribuente circa 1,8 milioni di dollari – più del doppio della spesa necessaria a mantenere in prigione una persona per tutta la vita». Sempre secondo Amnesty International, inoltre, indagini d'opinione dimostrano che la pena di morte gode tra il pubblico d'un certo favore solo «per crimini particolarmente efferati, come quelli commessi su bambini o per "uccisioni in serie" (una serie di omicidi apparentemente senza motivo). Tuttavia i criminali coinvolti in questi casi sono tra quelli che meno vengono spaventati dalla pena di morte. I delitti più orribili e senza senso sono per lo più opera di individui mentalmente tarati e incapaci di rendersi conto delle conseguenze delle loro azioni» [8].

In occasione del Convegno internazionale sulla pena di morte che Amnesty International tenne a Bologna nel 1982, alcuni studiosi condussero nel nostro paese un sondaggio sull'argomento. I risultati furono allora sostanzialmente pessimistici, benché in Parlamento solo il MSI fosse favorevole a una reintroduzione della pena capitale per reati civili, mentre tutti gli altri partiti erano contrari: poco più della metà degli intervistati, infatti, erano favorevoli a una sua reintroduzione per i reati più gravi, nonostante il primato storico del nostro paese in senso abolizionista. Quel sondaggio, anche se compiuto all'indomani d'un periodo travagliato della nostra storia politico-democratica, dimostra che anche nel nostro paese il dibattito è tutt'altro che concluso e i pericoli d'una reintroduzione della pena capitale, sostenuta da una parte consistente dell'opinione pubblica, esistono ancora. La dichiarazione di Forlani, anche se per fortuna ha incontrato l'opinione negativa della maggioranza della stampa e dell'*intelligencija* italiana, rischia tuttavia d'avere dalla sua una parte consistente dell'opinione pubblica, la quale

[8] Amnesty International, *USA - Pena di morte*, reports 1987, p. 39.

ritiene, come Forlani, che la pena di morte possa essere un surrogato efficace all'inefficienza del sistema giudiziario italiano. La strada da percorrere per giungere all'abolizione culturale della pena di morte nel nostro paese è, purtroppo, ancora molto lunga.

La storia della pena di morte nel mondo procede con fasi alterne, anche se, rispetto ai secoli passati, parrebbe (il condizionale è d'obbligo) essersi imposto negli ultimi decenni un processo graduale di delegittimazione della pena capitale come sanzione guridicamente riconosciuta. Questo processo, sostanzialmente, passa attraverso quattro tappe. Innanzitutto, nei paesi in cui la pena di morte esiste, diminuiscono i reati a fronte dei quali essa può essere effettivamente applicata. In secondo luogo, anche quando la gravità del reato prevede la possibilità dell'esecuzione capitale, è lasciata aperta all'ente giudicante la facoltà di scegliere pene alternative alla morte (ergastolo), che spesso vengono effettivamente scelte, con un minor numero di esecuzioni rispetto al passato, a parità di reato. In terzo luogo, anche quando l'imputato viene condannato a morte, rimane la possibilità d'una sospensione dell'esecuzione (in seguito a grazia). E infine, quando è decisa l'esecuzione, a questa viene data poca pubblicità (l'esecuzione non è mai pubblica, tranne che in alcuni paesi, per certi reati), e non viene più, di solito, accompagnata dal grave istituto del supplizio (crudeltà inutili con le quali, nei secoli passati, si voleva far morire «più volte» il condannato).

Ma qual è la situazione attuale nel mondo, per quanto concerne la pena di morte? Stiamo attraversando, in generale, una fase favorevole all'abolizione della pena capitale; dal 1975 a oggi, infatti, oltre venti paesi hanno abolito tale istituto e 15 di questi l'hanno fatto per tutti i reati, sia civili che militari. Essi sono: Portogallo (1976), Danimarca (1978), Lussemburgo, Nicaragua e Norvegia (1979), Francia e Capo Verde (1981), Olanda (1982), Australia (1985), Filippine, Haiti, Liechtenstein e Germania Orientale (1987), Cambogia e Nuova Zelanda (1989).

In Europa occidentale, Andorra, Belgio, Grecia e Irlanda ancora conservano l'istituto della pena capitale per reati comuni, ma nessuno di essi rientra nell'elenco dei 100 paesi che negli ultimi 10 anni hanno effettivamente eseguito condanne a morte. L'ultima esecuzione risale al 1972, in Grecia, mentre per gli altri paesi bisogna andare agli anni '50 (per Andorra al 1943). Altri Stati, sempre in Europa occidentale, prevedono la pena di morte solo per reati commessi in tempo di guerra o in circostanze eccezionali; tali sono i casi d'Italia, San Marino, Spagna, Svizzera e Regno Unito. Nello stesso elenco di paesi abolizionisti «solo per crimini ordinari» troviamo anche Canada, Brasile, Argentina, Messico e Israele.

Dal contesto sostanzialmente abolizionista che parrebbe caratterizzare i paesi occidentali a regime democratico (abolizionisti per tutti i reati; abolizionisti per reati commessi in tempo di pace; abolizionisti di fatto), si distanziano Giappone, Stati Uniti e India, che ancora conservano, e applicano, la pena di morte. Particolarmente grave è la situazione negli Stati Uniti, dove la pena capitale è stata ripristinata dalla Corte suprema nel 1979, revocando una moratoria sulle esecuzioni in vigore da alcuni anni. Cinquantasette esecuzioni sono state effettuate nei tre anni successivi, mentre a fine luglio 1989 vi erano 2.210 prigionieri in attesa d'esecuzione nei bracci della morte, 28 dei quali avevano meno di 18 anni all'epoca del reato [9].

La situazione statunitense è particolarmente delicata, specialmente se si tiene conto che la pena di morte non è consentita in tutti gli Stati dell'Unione, ma «solo» in 36 di essi e che le sentenze di condanna a morte sono spesso soggette ad arbitrî, parzialità e soprattutto a discriminazioni dal punto di vista razziale. Il processo diviene «un'orribile "lotteria", in cui le pressioni politiche, finanziarie e sociali, oltre al sito geografico, possono giocare un ruolo più determinante nel mandare una persona nella camera della morte che non l'effettivo crimine commesso» [10]; più di due terzi delle esecuzioni

[9] «Death Penalty News», a cura di Amnesty International, n. 11/1989.

[10] Amnesty International, *USA - Pena di morte*, cit., p. 5.

degli ultimi dieci anni sono concentrate in soli quattro Stati, Florida, Georgia, Texas e Louisiana, «e Florida e Texas hanno i "bracci della morte" più popolati dell'intera nazione statunitense» [11].

Negli Stati Uniti, secondo quanto scrive Amnesty International nel suo notiziario, «il fattore razziale è determinante nell'emanazione d'una sentenza capitale. Circa il 90% delle persone giustiziate tra il 1977 e il 1986 è stato riconosciuto colpevole d'aver ucciso dei bianchi – sebbene il numero delle vittime d'entrambe le razze fosse quasi equivalente. Circa la metà dei condannati in attesa di esecuzione nel 1985 erano neri o di altre minoranze, nonostante che essi costituiscano appena il 12% della popolazione nazionale. In alcuni Stati questa proporzione è persino più alta. In Alabama, per esempio, il 66% dei condannati a morte è di razza nera».

Gli Stati Uniti si differenziano inoltre dalla maggior parte dei paesi in cui vige la pena di morte, perché in ventotto Stati dell'Unione la sentenza capitale può essere inflitta a persone che, all'epoca del crimine, avevano meno di 18 anni (è noto il caso di Paula Cooper): «almeno 32 criminali minorenni erano in attesa dell'esecuzione in 15 Stati nell'ottobre del 1986. Avevano tutti tra i 15 e i 17 anni al momento del delitto»; Amnesty International «è a conoscenza di solo otto esecuzioni di questo tipo in tutto il mondo dal 1980: tre negli USA, due in Pakistan e una rispettivamente in Bangladesh, Barbados e Ruanda. Si dice, peraltro, che anche in Iran siano stati giustiziati criminali minorenni» [12]. Stessa sorte, negli Stati Uniti, è riservata ai malati di mente: «in alcuni Stati il condannato a morte ritenuto insano di mente viene ricoverato in ospedale psichiatrico per essere curato e quindi messo in condizione di poter essere giustiziato», come riporta il notiziario di Amnesty International.

L'esecuzione materiale della condanna viene effettuata, negli Stati Uniti, prevalentemente con la sedia elettrica, l'iniezione letale o i gas asfissianti; nessuna di queste pratiche produce la morte istantanea del condannato. Inoltre, segnala la medesima fonte, «la paura e l'incertezza del prigioniero possono essere protratte per anni a causa della lunghezza dei vari stadi processuali [...]. Il prigioniero affronta la procedura che viene definita "l'ora della morte" e che consiste nel trasferire il condannato in una cella isolata adiacente alla stanza dell'esecuzione. Alcune condanne sono state sospese pochi minuti prima dell'esecuzione dei condannati. In Florida, dai 30 ai 40 condannati sono stati sottoposti alla procedura "dell'ora della morte" prima che venisse sospesa l'esecuzione».

[11] Ivi. Amnesty International denuncia anche l'arbitrarietà delle sentenze di morte; in due casi recenti, furono giustiziati i complici di omicidi, mentre i killer rimasero in vita. «Risulta che Roosevelt Green si trovasse altrove al momento del delitto di cui fu ritenuto complice. Egli sostenne d'essere andato a comperare della benzina al momento in cui il coimputato violentò e uccise la vittima (una giovane commessa bianca che i due uomini avevano preso in ostaggio dopo la rapina al negozio) [...]. La Corte suprema della Georgia confermò la sentenza di morte concludendo che egli non avrebbe dovuto lasciare sola la vittima con una persona che sapeva essere pericolosa. Fu giustiziato nel marzo 1985. Il suo coimputato (anche lui condannato a morte) era ancora in attesa dell'esecuzione nel settembre 1986» (*ibidem*, p. 18). Doyle Skillern, complice d'un omicida, fu condannato a morte «secondo la clausola "pericolosità futura" del codice texano», mentre il complice, l'unico vero omicida, ottenne dopo poco tempo la libertà vigilata (ivi).

[12] Amnesty International, *USA - Pena di morte*, cit., pp. 21 e 5.

Nel 1983 è nato il primo vero trattato internazionale che vincola in maniera diretta i paesi firmatari ad abolire la pena di morte. Si tratta del VI protocollo allegato alla Convenzione europea sui diritti umani, la cui ratifica è stata raccomandata nel 1986 da una risoluzione del Parlamento europeo

Nell'Est europeo, solo la Germania Orientale (dal 1987) e la Romania hanno per il momento abolito la pena di morte per tutti i reati. Un dibattito è iniziato di recente in Unione Sovietica, pro e contro il mantenimento della pena di morte, un fatto senza precedenti storici: il 19 aprile 1987 il giornale sovietico «Moskovskie novosti» ha pubblicato due articoli che chiedevano l'abolizione della pena di morte. «I reati punibili con la pena di morte in Unione Sovietica», scrive Amnesty International nel suo notiziario del giugno 1987, «sono 18 e alcuni non implicano l'uso della violenza. Le esecuzioni vengono effettuate da appositi plotoni [...]. Le condanne a morte vengono pronunciate in base a un verdetto di maggioranza di tre giudici. Poiché le autorità non pubblicano statistiche, è impossibile sapere con esattezza quante condanne a morte vengono emesse in un anno e quante di queste siano poi eseguite o commutate. Dal 1984 al 1986 Amnesty International è venuta a conoscenza di 132 condanne a morte e 47 esecuzioni, ma ritiene che il numero totale sia molto più elevato [...]. Nel 1987, l'organizzazione è venuta a conoscenza dei casi di 17 persone condannate a morte e di tre esecuzioni».

Sempre secondo Amnesty International, almeno tre persone sono state condannate a morte dal dicembre 1988: «Fëdor Zykov, accusato dal KGB di reati commessi nel corso della seconda guerra mondiale; Tamara Ivanjutina, la quarta donna condannata a morte negli ultimi dieci anni, accusata di omicidio; Redzhep Durdiev, turkmeno, condannato per appropriazione indebita». In realtà è probabile che il numero dei condannati a morte in tempi recenti in Unione Sovietica sia maggiore: nonostante la *glasnost*, «le statistiche sull'uso della pena di morte sono segrete dal 1934» [13].

Nel dicembre del 1988 una proposta di revisione del codice penale è stata pubblicata dal quotidiano «Izvestija»; se fosse approvata, essa «ridurrebbe il numero di reati punibili con la pena capitale da 18 a 6: tradimento, spionaggio, terrorismo, sabotaggio, omicidio intenzionale con circostanze aggravanti e violenza carnale ai danni di minore. La condanna a morte non potrebbe essere comminata nei confronti delle donne e delle persone d'età

[13] «Death Penalty News», n. 6/1989.

superiore ai 60 anni».

Per quanto concerne il resto del mondo, il panorama non è molto allietante: pena di morte, tortura, violazioni dei diritti umani fondamentali s'intrecciano in un nodo inestricabile fatto di soprusi, paura, tensioni politiche. Si fa prima a leggere l'elenco degli abolizionisti, piuttosto che quello degli Stati che ancora mantengono la pena capitale. Fra i paesi che hanno rinunciato alla pena di morte ve ne sono alcuni, tuttavia, assai noti per le pesanti violazioni dei diritti dell'uomo: l'abolizione della pena di morte giudiziale non s'accompagna all'eliminazione della pena di morte extragiudiziale, della tortura o dell'oppressione politica; è il caso della Colombia, di Haiti e della Cambogia.

Particolarmente pesante è il bilancio delle esecuzioni nei paesi islamici, dove la tradizione coranica ostacola l'abolizione della pena capitale. In Iraq, 83 prigionieri, per lo più disertori, sono stati uccisi nel dicembre 1988, mentre 14 funzionari dell'esercito sono stati uccisi all'inizio del 1989 per un presunto tentativo di colpo di stato. Nella Repubblica araba dello Yemen sono state registrate 27 esecuzioni da gennaio ad aprile del 1989, mentre in Iran le esecuzioni si contano a migliaia, almeno 1.700 dal giugno '88 al gennaio '89. Le condanne a morte in Iran riguardano oppositori politici, trafficanti di droga o presunti tali, persone incriminate per omicidio, rapina a mano armata, violenza carnale, adulterio, prostituzione, sfruttamento di prostitute; il 21 gennaio 1989 «è entrata in vigore una nuova legge, che rende obbligatoria la pena di morte per il possesso di specifiche quantità di hashish, eroina o altre sostanze» [14]. Dall'entrata in vigore della nuova legge alla fine di maggio, circa 600 persone erano state messe a morte per traffico di droga e altri reati; le esecuzioni in Iran avvengono spesso in luogo pubblico, per impiccagione o lapidazione.

In Cina, dopo i tragici avvenimenti sfociati nella strage di Tien An Men, le autorità hanno fornito informazioni relative all'esecuzione di 33 prigionieri, ma pare che il loro numero superi il centinaio. Nel 1983 in Cina venne approvata una legislazione anticrimine, la quale prevedeva la pena capitale per «sette categorie di criminali che danneggiano seriamente la pubblica sicurezza» [15]. I processi si risolvono in semplici formalità, il diritto penale cinese non prevede la presunzione d'innocenza e le esecuzioni avvengono a pochi giorni dall'arresto. In Cina la pena di morte è prevista per più di 50 reati; nel recente passato, vi sono state esecuzioni «per aver formato una "società segreta reazionaria" o per "sfruttamento di superstizioni feudali". Tre persone sono state uccise dopo essere state riconosciute colpevoli d'aver organizzato "feste e balli con riti sessuali"», informa il notiziario di Amnesty International.

A Taiwan, «il ministro della giustizia sta seriamente considerando la proposta – formulata dalla National Taiwan University Hospital – d'eseguire le condanne a morte con una fucilata non più al cuore ma al capo, in modo che i cuori dei prigionieri uccisi possano essere utilizzati per successivi trapianti» [16].

Un'ultima considerazione va fatta per il Sudafrica, dove il governo ha indicato in 117 le esecuzioni del 1988; dei prigionieri uccisi, 76 erano di sesso maschile, 3 bianchi e 38 *coloured*.

Nonostante la pratica internazionale sia differente, le Nazioni Unite e altre organizzazioni intergovernative hanno da tempo adottato precisi standard di comportamento per gli Stati, al fine di limitare l'uso e l'abuso della pena di morte. Tali standard sono la Dichiarazione universale dei diritti umani (1948); la Convenzione internazionale sui diritti civili e politici (1966); la Risoluzione dell'ONU del 1977 sulla progressiva restrizione dei reati per i quali può essere comminata la pena capitale, in vista della sua totale abolizione; la Convenzione americana sui diritti umani (1969); la Convenzione europea sui diritti umani (1950); la Convenzione di Ginevra e i suoi protocolli addizionali, ecc.

Nel 1983 è nato il primo vero trattato internazionale che vincola in maniera diretta i paesi firmatari ad abolire la pena di morte, anche per reati in tempo di guerra: è il VI protocollo allegato alla Convenzione europea sui diritti umani, della quale sono parte tutti i 21 Stati membri del Consiglio d'Europa. Va inoltre sottolineata la risoluzione adottata dal Parlamento europeo nel 1986 per favorire l'abolizione della pena di morte e la ratifica del VI protocollo da parte degli Stati membri del Consiglio d'Europa: la Risoluzione esprime la posizione del Parlamento, per il quale «la pena di morte è una forma di punizione crudele e inumana, e una violazione del diritto alla vita, anche quando vengano applicate rigide procedure legali» [17].

L'augurio che se ne trae è che uno dei passi in direzione dell'unificazione politica definitiva dell'Unione europea possa essere proprio l'abolizione della pena di morte per tutti gli Stati membri, per tutti i reati, per tutte le circostanze (alcuni Stati, non l'Italia, hanno già provveduto in tal senso). Ciò rappresenterebbe una grande lezione di civiltà per il resto del mondo. Scrive in proosito Norberto Bobbio: «crediamo fermamente che la scomparsa totale della pena di morte dal teatro della storia sia destinata a rappresentare un segno indiscutibile di progresso civile. Espresse molto bene questo concetto John Stuart Mill: "l'intera storia del progresso umano è stata una serie di transizioni attraverso cui un'usanza o un'istituzione dopo l'altra sono passate, dall'essere presunte necessarie all'esistenza sociale, nel rango di ingiustizie universalmente condannate". Sono convinto che anche questo sia il destino della pena di morte» [18]. Auguriamoci che questo destino possa compiersi presto.

[14] Ivi.
[15] «Death Penalty News», n. 7/1989.
[16] «Death Penalty News», n. 12/1989.
[17] Amnesty International, *Manuale pena di morte*, cit., p. 6.
[18] Norberto Bobbio, *Contro la pena di morte*, cit., p. 16.